



Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale

www.anorc.it mail: segreteria@anorc.it



EmPAwer Academy

Forma le persone, cambia la PA

Il programma di formazione gratuita
a FORUM PA 2016
www.forumpa2016.it



di Graziano Garrisi - grazianogarrisi@studiolegalelisi.it

- Avvocato del foro di Lecce;
- Consulente privacy ed esperto in diritto delle nuove tecnologie;
- Fa parte dello Studio Legale Lisi (Digital & Law Department Srl);
- Socio fondatore e membro del Direttivo di A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale);
- Socio fondatore e vice-coordinatore nazionale di A.B.I.R.T. (Advisory Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei dati personali);
- Iscritto al Registro «ANORC Professioni», livello professionale expert;
- Fa parte, in qualità di esperto, della Commissione UNINFO SC 27 e E-Business;
- Fa parte del gruppo UNI/CT 526/GL 03 "Profili professionali relativi alla privacy".

L'EQUILIBRIO TRA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Principali problemi della pubblicazione in rete e indicizzazione una informazione personale:


- può essere rintracciata da chiunque tramite i motori di ricerca generali, semplicemente digitando il nominativo dell'interessato;
- può essere riutilizzata senza limitazioni personali o vincoli modali, anche attraverso l'elaborazione e l'incrocio con altre informazioni recuperabili sul web;
- può essere decontestualizzata;
- vi è lo svuotamento del diritto all'oblio;
- ampia facoltà di riutilizzo del dato personale da parte di terzi;
- durata sostanzialmente illimitata della pubblicazione.

Codice Privacy, art. 19, comma 1 e 3

Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.



Per tale motivo, prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.

In riferimento agli **obblighi di «trasparenza»** ne consegue che:

- anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto;
- la selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere particolarmente accurata nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale («dati sensibili»);
- non devono essere inseriti dati personali «eccedenti», «non pertinenti», «non indispensabili» (e, tantomeno, «vietati»). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento;
- informazioni delicate dovrebbero essere menzionate solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure inserire riferimenti a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o di codici numerici.

Art. 25 - Codice Privacy

Comma 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero **quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e)**;

Il Garante afferma: «occorre fissare periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, prevedendo inoltre l'accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione»



In ogni caso, quando sono stati raggiunte le finalità del trattamento e gli scopi per i quali i dati sono stati resi pubblici, questi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni

La trasparenza delle informazioni chiama in causa anche le persone, ma:

- ❑ non tutte le notizie che riguardano le persone coinvolte sono necessarie a soddisfare il bisogno della collettività di sapere come la macchina burocratica opera;
- ❑ ci sono comunque categorie di informazioni che devono in ogni caso essere protette, poiché concernono strettamente, appunto, la dignità degli individui.

Privacy by Design (PbD): in questa prospettiva – come affermato dal Garante - individuare strumenti di pubblicità rispettosi della privacy degli individui significa modellare in maniera soddisfacente il potere pubblico nell'equilibrio tra conoscenza (dell'attività) e riservatezza (delle persone)

Concetti da ricordare:

- la Privacy deve guidare il processo di selezione dei dati personali da rendere o meno disponibili;
- la finalità di rilevante interesse pubblico è la «realizzazione della Trasparenza pubblica» e non la pubblicazione nei siti istituzionali dei dati relativi agli interessati;
- la previsione che «con la pubblicità siano rese note a tutti le informazioni, non comporta che tutte le informazioni debbano essere messe a disposizione del pubblico, cioè all'insieme dei destinatari»;
- l'amministrazione deve essere una casa di vetro: ma i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti.

Non si possono pubblicare sul sito ufficiale dei comuni i dati patrimoniali dei consulenti e dei collaboratori dell'ente. Non lo prevede la legge e, in mancanza, della norma di rango superiore, un tale obbligo non può essere introdotto neanche con un regolamento dell'amministrazione locale. Al massimo si possono pubblicare solo informazioni anonimizzate.

Lo ha chiarito il Garante Privacy con il provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015, rispondendo – negativamente – a un Comune che aveva chiesto condizioni e modalità di pubblicazione dei dati relativi allo stato patrimoniale del personale dirigenziale con contratto a tempo determinato, in relazione all'intendimento di introdurre per via regolamentare l'obbligo di pubblicare via web ulteriori informazioni relative ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori, come ad esempio i dati patrimoniali: «la pubblicazione sul sito internet istituzionale costituisce una diffusione, la quale è possibile solo se l'operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19 del d.lgs. 196/2003).

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Licenziato dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2016, non ancora pubblicato in G.U.

**Artt. 22
e ss. L.
241/90**

**Accesso agli atti del procedimento amministrativo
ai sensi della Legge 241/1990**

**Nuovo
comma 1
art.5
D.Lgs. 33**

**Accesso civico e pubblicazione di documenti,
informazioni e dati nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013**

**Nuovo
comma 2
art.5
D.Lgs. 33**

**Accesso civico ai sensi del nuovo FOIA a dati e
documenti «ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione» (D.Lgs. 33/2013 modificato)**

Art.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter)

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione **ai sensi del presente decreto**, nel rispetto dei **limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti** secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

(segue...)

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.



La principale
differenza
con l'accesso
agli atti della
Legge
241/90

In particolare...

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

8. [...] Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

(segue...)

Limiti all'accesso civico

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: “**Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico)**”

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti **interessi privati**:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. (segue...)

Art.7

(Inserimento dell'articolo 7-bis)

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

1. **Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali*, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono **la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo** ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. **La pubblicazione nei siti istituzionali**, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi **è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica**, **che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**

(segue...)

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che **NON hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla **indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.**

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art.8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “**Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.**”. **(NECESSARIA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO)**

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. **L'Autorità nazionale anticorruzione**, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche **su proposta del Garante per la protezione dei dati personali**, i casi in cui **la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**”.

I riferimenti in ambito privacy



Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (prov. 7 febbraio 2013)



Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (prov. del 15 maggio 2014)



Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza - 3 marzo 2016

Nella stesura di tali Linee Guida, l'Autorità Garante è partita dall'individuazione delle fonti che impongono i vincoli di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013 e l'allegato n. 1 della Delibera CIVIT 50/2013) per identificare tutto ciò che non è sottoposto a tali obblighi (e, quindi, non riconducibile alle finalità di trasparenza).

Nell'applicazione dei principi e delle regole stabilite dal Garante, viene affermata la fondamentale distinzione tra:

- **pubblicità per finalità di trasparenza** - Linee Guida Garante Privacy PARTE PRIMA
- **pubblicità per altre finalità** (es. pubblicità legale, integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia, etc.) - Linee Guida Garante Privacy PARTE SECONDA

in quanto a seconda della specifica finalità perseguita dovranno essere applicate determinate accortezze nella pubblicazione di atti e documenti.



Obiettivo: ricercare di soluzioni di compatibilità

Pubblicità per finalità di trasparenza: si applicheranno regole e limiti disciplinati dal Decreto Trasparenza

Pubblicità per altre finalità: si continueranno ad applicare le norme vigenti nello specifico settore di insidenza



E' opportuno definire correttamente i **limiti alla pubblicazione obbligatoria** chiarendo come l'**esistenza di un obbligo legislativo di pubblicazione non esonera le pubbliche amministrazioni**, caso per caso, dal **selezionare i dati personali pubblicabili e dall'oscurare quelli non pubblicabili**, in base ai principi generali del Codice privacy

Altri obblighi di pubblicità online contenuti in specifiche disposizioni di settore ma NON riconducibili a finalità di trasparenza

ALCUNI ESEMPI

1. pubblicazioni ufficiali dello Stato;
2. pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (art. 124, t.u. enti locali);
3. pubblicazioni matrimoniali;
4. pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome;
5. pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili;
6. pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica;
7. pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise.

A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle Linee guida.

Alcune regole essenziali:

- ❑ Gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione («**privacy by design**»), in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili (in particolare, è necessario deindicizzare i dati sensibili e giudiziari)
- ❑ Può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati)
- ❑ L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo «procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti» (per anonimizzare un dato non è sufficiente sostituire il nome e cognome dell'interessato con le relative iniziali)
- ❑ Evitare che vengano resi ostensibili dati personali inutili a fini di trasparenza, ma che abbiano implicazioni afflittive sulla dignità degli interessati

In sintesi, le Linee Guida del Garante privacy prevedono

Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare idonei accorgimenti tecnici per la protezione dei dati personali, impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet (i dati sensibili e giudiziari no devono essere indicizzati) e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online (anche prima dei 5 anni).

Devono altresì deindicizzare i documenti es. inserimento di *metatag noindex* e *noarchive* nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo - il file *robots.txt* - posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol*).

È lecita la diffusione di dati personali solo entro il periodo di tempo previsto dalla normativa di riferimento (in mancanza di limiti temporali sanciti dalla disciplina di settore sono le pubbliche amministrazioni a dover individuare un termine).

Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali (es. utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti).

In sintesi, le Linee Guida del Garante privacy prevedono

Specifici obblighi di pubblicazione

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza:

Il Garante ha specificato che occorre **razionalizzare** e **rimodulare** gli obblighi di pubblicazione in funzione di tre criteri essenziali:

- grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio corruttivo,
- funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini,
- bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.

*Ad esempio si raccomanda di accogliere un'istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza (oscurando i dati personali presenti), di escludere l'accesso a dati sensibili, giudiziari o di minori, in ragione della tutela rafforzata che l'ordinamento riconosce a tali dati e di demandare a un **regolamento attuativo** l'individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell'istanza a fini di tutela delle persone interessate.*

Considerare:

- ❑ gli effetti negativi che potrebbero prodursi a causa dell'aumento del contenzioso di fronte ai giudici, dei possibili futuri contrasti giurisprudenziali;
- ❑ che l'eventuale violazione di disposizioni contenute in **fonti dell'Unione europea direttamente applicabili** genera in capo a qualsiasi operatore del diritto l'obbligo di disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto e che il mancato rispetto di tale obbligo è fonte di responsabilità civile.



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003

n. 196



Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679
(in vigore dal 24/05/2016 e concretamente applicabile dal maggio 2018)

Previsione di un margine di flessibilità lasciato agli Stati Membri:

- gli Stati Membri sono autorizzati a introdurre o mantenere disposizioni di diritto nazionale che consentano di “adattare” quelle contenute nel Regolamento. Tale rinvio espresso al legislatore nazionale è accompagnato da un elenco dei requisiti sostanziali che le misure legislative nazionali adottate o mantenute in questi settori devono presentare (dati sensibili, giornalismo, lavoro, ricerca scientifica, statistica, storica, archivi);
- Il Regolamento fa rinvio al legislatore nazionale anche con riguardo a ulteriori tipologie di trattamento (in particolare in **ambito sanitario**, ma anche rispetto ai trattamenti effettuati da **soggetti pubblici**, ai **criteri di nomina di un DPO**, alla possibilità di richiedere autorizzazioni da parte dell’Autorità di controllo per taluni trattamenti, alle norme che devono disciplinare istituzione e componenti delle Autorità di controllo, alla possibile previsione di **sanzioni, anche penali**, ulteriori rispetto a quelle contenute nel Regolamento, ecc.);
- Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento.



Il Regolamento:

- **abroga la vecchia direttiva 95/46/CE**, recepita nei vari Stati membri e anche nel nostro ordinamento con il **d.lgs. 196 del 2003 (Codice Privacy)**
- non semplificherà l'attuale disciplina né ridurrà gli oneri a carico dei titolari del trattamento, al contrario **introdurrà nuovi adempimenti e differenti modelli organizzativi**
- **Esecutività (Regolamento)**: 2 anni dall'entrata in vigore (24 maggio 2018) → E nel frattempo?



Regolamento:

- **Rafforzamento dei diritti degli interessati:**
Trattamenti ulteriori, portabilità, «oblio»
- **Maggiori obblighi per i titolari (anche per le PA):**
Approccio basato sul rischio (privacy by design, DPO, valutazione di impatto, notifica data breach, certificazione...) + «Accountability»
- **Ruolo Autorità:** Sportello unico e meccanismo di coerenza (il Board), Sistema sanzionatorio

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:


- potenziamento contenuti obbligatori informativa (il d. lg. n. 33/2013 non ha introdotto nuove deroghe all'obbligo di informativa);
- rafforzamento dei diritti degli interessati (soprattutto per dati sensibili/giudiziari) e dei minori;
- introduzione del diritto ad una cancellazione estesa («oblio»), ma non incondizionata;
- possibilità di chiedere la “limitazione” del trattamento (anziché la cancellazione, ad esempio in attesa di definire l'esattezza o obsolescenza di un dato o per continuare ad utilizzare il dato per specifiche finalità, in particolare giudiziarie).

Il Regolamento Europeo: il DPO

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un **responsabile della protezione dei dati** quando:

- a) il trattamento è effettuato da un'**autorità pubblica** o da un **organismo pubblico**, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in **trattamenti che**, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, **richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala** (=profilazione);
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel **trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati** di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (=dati sensibili e/o giudiziari).

Compiti del responsabile della protezione dei dati



Il Titolare o il Responsabile devono provvedere alla sua formazione e aggiornamento professionale!

Dovrà poi avere una conoscenza specifica del settore in cui operano il titolare e/o il responsabile, conoscendone quindi le peculiarità soprattutto se il trattamento riguarda dati sensibili.

LE SANZIONI PRIVACY

- ❑ Amministrative: determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte del Garante o di specifiche limitazioni rispetto al libero trattamento dei dati personali; in particolare il Garante può disporre il blocco del trattamento dei dati
- ❑ Penali: comportano l'applicazione di pene detentive o pecuniarie da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- ❑ Civili: artt. 2043 e 2050 del Codice Civile

L'inadempimento agli obblighi in materia di privacy, oltre al blocco e all'inutilizzabilità dei dati, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, penali ed espone il Titolare al risarcimento del danno in sede civile (art. 2050 c.c.).

Le decisioni del Garante

Il Garante ha già applicato numerose sanzioni per la diffusione di dati comuni e sensibili, fuori da espresse disposizioni di legge, fra le quali:

- doc. web n. 3393362, ordinanza-ingiunzione del 6 febbraio 2014, nella quale sono state riconosciute anche circostanze aggravanti (Regione Puglia);
- doc. web n. 3348446, ordinanza-ingiunzione del 10 luglio 2014, nella quale è stato anche trattato il tema della buona fede, invocata dal titolare (Comune di Orbetello);
- doc. web n. 3281922, ordinanza-ingiunzione del 5 giugno 2014, che ha preso in esame il tema dell'indicizzazione nei motori di ricerca, dei provvedimenti oggetto di pubblicazione on-line (Comune di Terni).

Se è vero dunque che la trasparenza viene sempre più utilizzata per favorire l'**accountability della PA** (vd. responsabilità dirigenziale e contrasto alla mala amministrazione), divenendo strumento per il contrasto di fenomeni corruttivi nell'agire amministrativo, tuttavia la ormai indiscussa importanza dei dettami del D.Lgs. 33/2013 **non comporta ex se un'automatica prevalenza della "Trasparenza" sulla "Privacy"**, ma presuppone comunque un **bilanciamento fra gli interessi contrapposti e un'accurata valutazione del principio di proporzionalità**, che non può mai essere superato.

Un approccio basato sulla privacy by design – come prevede il nuovo Regolamento europeo - anche per il settore pubblico probabilmente potrebbe portare finalmente a un equilibrio tra il diritto alla tutela dei dati personali e gli obblighi di trasparenza, senza pregiudizio per gli interessati al trattamento.

I professionisti della digitalizzazione

I professionisti della privacy





ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER OPERATORI E RESPONSABILI
DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE

Per maggiori informazioni e richiedere le modalità di adesione ad ANORC ecco i nostri contatti:

c/o D&L Department srl
via Mario Stampacchia, 21
73100 Lecce

Tel e Fax: 0832 25.60.65
Cell: 3277027035

Ufficio di Presidenza: ufficio.presidenza@anorc.it
Segreteria: segreteria@anorc.it
Direzione: direzione@anorc.it
Comunicazione: comunicazione@anorc.it
Pec: anorc@pec.it



Graziano Garrisi
EXPERT

Responsabile del trattamento dei dati
personali

Tessera n° 3



2016